

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **DE DOMINICIS**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1970**

Modifica alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, per autorizzare i Consorzi dei bacini imbriferi montani ed i Comuni compresi nei bacini stessi e non consorziati a contrarre mutui per la esecuzione di opere pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 27 dicembre 1953, n. 959, contenente norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque ed impianti elettrici, ha creato, come è noto, Consorzi di comuni compresi nei bacini imbriferi montani, Consorzi, peraltro, costituiti ai sensi dell'articolo 160 del testo unico della legge comunale e provinciale vigente.

Nessuna particolare norma, quindi, presiede alla costituzione dei Consorzi dei bacini imbriferi montani poichè la citata legge n. 959 dispone che essi « sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale » e sono del tutto assimilabili agli Enti territoriali, ma con funzioni concrete molto più elastiche dei tradizionali Enti territoriali e quindi con disciplina più agile.

Il finanziamento dei Consorzi è previsto esplicitamente dalla legge n. 959, la quale impone un sovracanone di lire 1.300 per ogni kwh di potenza nominale a carico dei concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, le cui opere di presa siano situate in tutto o in parte nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano.

Al riparto dei proventi derivanti dal sovracanone fra i Consorzi di Comuni appartenenti a più province provvede il Ministero dei lavori pubblici.

I fini cui tendono i Consorzi in questione sono chiaramente predeterminati dalla legge n. 959 là dove essa afferma che il fondo accreditato ai Consorzi stessi deve essere impiegato a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni; configurando

così gli Enti come strumenti di previsione e di programmazione degli interventi nella economia locale, che costituisce la vera causa della disposizione di legge.

Orbene, pur non essendovi alcun dubbio sulla natura dei Consorzi dei bacini imbriferi montani, del tutto assimilabile a quella dei Comuni, tuttavia ai Consorzi medesimi non è stata data la possibilità di contrarre mutui per la esecuzione di opere pubbliche. È da presumere che — all'epoca della stesura della legge n. 959 — il problema non si affacciò, non si potè o non si volle prendere in esame soprattutto in considerazione che mancavano ai Consorzi le tradizionali forme di garanzia di mutui costituite dalla sovrimposta fondiaria, dalla imposta di consumo e da quella di famiglia.

Non v'ha dubbio che il sovracanone previsto dalla legge n. 959, almeno secondo l'attuale indirizzo della maggior parte della dottrina abbia natura pubblicistica essendo stato riconosciuto ad esso la natura di entrata tributaria anche se speciale; a ciò v'è da aggiungere che con la istituzione dell'Enel, vengono a cadere anche quelle remore che potevano apparire giustificate dalla difficoltà di scadenza delle varie convenzioni di grandi derivazioni; scadenza che oggi non più esiste.

Allo stato attuale, perciò, non si ravvisa alcun motivo consistente perchè ai Consorzi dei Comuni dei bacini imbriferi montani non debba essere estesa la facoltà di contrarre mutui per l'esecuzione di opere pubbliche e ciò perchè:

1) v'è un inasprimento delle misure di controllo previste dalla legge n. 959 nei confronti dei Consorzi dei bacini imbriferi montani in quanto i provvedimenti di autorizzazioni e di approvazione delle deliberazioni dei Consorzi riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l'importo delle medesime, sono adottati previo parere del Provveditorato regionale alle opere pubbliche;

2) il sovracanone conferito ai Consorzi, avendo natura di tributo anche se speciale, può, pur con le dovute limitazioni, essere

posto fra quei cespiti delegabili per legge a garanzia dei mutui da contrarre per esecuzione di opere pubbliche.

E se è vero che il sovracanone per non tutti i Consorzi dei bacini imbriferi montani è stato pacificamente concordato e ripartito dal Ministero dei lavori pubblici, è pur vero che di una siffatta agevolazione non possono esser privati quei Consorzi — e sono in maggior numero — che riscuotono normalmente la loro quota di sovracanone e non hanno controversia alcuna in atto.

D'altra parte, a sostegno della estensione di tale facoltà dei Consorzi, giova qui ricordare che il fine specifico della legge n. 959 è proprio quello di incrementare l'economia locale ed aumentare il tenore di vita sociale mediante un accrescimento del reddito; e poichè le zone montane sono essenzialmente prive proprio di quegli incentivi e delle pur elementari attrezzature che si presuppongono alla base di una lievitazione del reddito, è manifesto che ai Consorzi dei bacini imbriferi montani deve esser data la possibilità di intervenire concretamente nell'attuazione di siffatti presupposti, onde soprattutto non tradire lo spirito ed i fini per i quali essi sono stati istituiti.

Allo scopo, peraltro, di garantire sempre la funzionalità dei Consorzi ed impedire che questi ultimi finiscano praticamente con l'assorbire l'intero canone annuale a garanzia dell'ammortamento dei mutui, si ritiene di proporre che la misura massima del canone da delegare non possa superare il terzo del canone effettivo ripartito in via definitiva dal Ministero dei lavori pubblici.

I Comuni non consorziati a mente della ripetuta legge 27 dicembre 1953, n. 959, ma in favore dei quali è stato liquidato il sovracanone in via definitiva da parte del Ministero dei lavori pubblici, dovrebbero infine essere autorizzati a rilasciare delegazioni a garanzia di mutui per opere pubbliche, sempre entro la misura massima del terzo del canone effettivo ripartito.

Per le su esposte considerazioni, ci sembra giustificato presentare il seguente disegno di legge confidando che esso trovi favorevole consenso.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

I Consorzi dei Comuni dei bacini imbriferi montani previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e costituiti a norma degli articoli 160 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, ed i Comuni non consorziati ma che introitano il sovracanone previsto dalla citata legge n. 959, possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti e con gli altri Istituti autorizzati dalle leggi mutui che abbiano per scopo di provvedere alla esecuzione di opere pubbliche rivolte al miglioramento economico e sociale delle popolazioni interessate, purchè esse siano state debitamente autorizzate ed i relativi progetti abbiano conseguito parere favorevole del Provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio.

**Art. 2.**

A garanzia dei mutui di cui all'articolo 1 i Consorzi dei Comuni dei bacini imbriferi montani ed i Comuni non consorziati possono rilasciare delegazioni sul sovracanone annuale ripartito in via definitiva dal Ministero dei lavori pubblici e fino alla concorrenza di un terzo dell'ammontare annuo del detto sovracanone.

Le relative deliberazioni, da adottarsi rispettivamente dalle Assemblee consortili o dai Consigli comunali con la maggioranza di un terzo dei membri in carica al momento della votazione, sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

**Art. 3.**

Ai fini della disponibilità del cespite nella misura stabilita al precedente articolo 2,

sono considerati mutui i contratti di appalto nei quali sia stato stabilito il pagamento dilazionato in più di cinque anni o senza interessi.

Art. 4.

Non possono contrarre i mutui di cui ai precedenti articoli quei Consorzi dei Comuni dei bacini imbriferi montani e quei Comuni non consorziati nei confronti dei quali non sia stata effettuata dal Ministero dei lavori pubblici la ripartizione definitiva del sovracanone ad essi spettante a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Art. 5.

Gli Organi di tutela e di controllo prima di procedere all'approvazione delle deliberazioni dovranno assicurarsi, tramite il Ministero dei lavori pubblici, dell'avvenuta ripartizione definitiva del sovracanone nei confronti dei Consorzi dei bacini imbriferi montani e dei Comuni non consorziati interessati alla operazione di mutuo.

Art. 6.

Anche in deroga ai rispettivi ordinamenti la Cassa depositi e prestiti e gli altri Istituti finanziari sono autorizzati ad accettare in garanzia dai Consorzi e dai Comuni di cui all'articolo 1, le delegazioni emesse sul provento dei sovracanoni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959.